CAMERA DEI DEPUTATI N. 1829

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(GORIA)

—

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia

Presentato il 5 novembre 1987

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente disegno di legge ricalca le linee dell'analogo provvedimento presentato dal Governo nel corso della IX legislatura.

Il 29 dicembre 1986 è stata firmata l'intesa tra il Governo e le Assemblee di Dio in Italia, in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione.

La norma costituzionale prevede infatti che i rapporti tra lo Stato e le Confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati da intese con le singole rappresentanze. Tali intese si atteggiano quindi come presupposto alla volontà legislativa e ne predeterminano i contenuti.

L'intesa è preceduta da un « Preambolo » che, per la sua stessa natura di richiamo ai princìpi generali dell'ordinamento giuridico in tema di protezione dei diritti dell'uomo e della libertà di religione nonché di presa d'atto da parte dello Stato di dichiarazioni intese a manifestare, da parte della confessione religiosa, il significato di proprie convinzioni in materia religiosa, non è riportato nel presente disegno di legge che, sulla base dell'intesa, regola i rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia.

In particolare in esso oltre ai princìpi costituzionali, sono richiamati quegli atti internazionali sui diritti dell'uomo, ratificati dal legislatore nazionale, che per il loro universale significato e per la specificità delle loro previsioni in tema di libertà di credenza, di religione e di coscienza, possono costituire un importante elemento di guida nella interpretazione delle disposizioni della intesa stipulata.

Nell'addivenire all'Intesa, inoltre, le Assemblee di Dio hanno tenuto a dichiarare che la fede non necessita di diretta tutela penale e a riaffermare il principio che detta tutela debba essere attuata solo nel quadro della protezione dell'esercizio

dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, nonché a precisare di non voler chiedere di svolgere insegnamenti religiosi nelle scuole pubbliche, ritenendo che l'educazione e la formazione religiosa dei giovani debbano essere di specifica competenza delle famiglie e delle chiese.

Passando all'illustrazione delle singole norme, con l'articolo 1 si dà atto del raggiungimento dell'intesa firmata il 29 dicembre 1986, il cui testo figura in allegato all'unito provvedimento legislativo e in via preliminare si sancisce la cessazione dell'efficacia e dell'applicabilità della cosiddetta legislazione sui « culti ammessi » del 1929 e 1930 nei riguardi delle Assemblee di Dio in Italia e dei soggetti che ne fanno parte. L'articolo 2 costituisce l'applicazione, alla confessione religiosa con la quale è stata stipulata l'intesa, dei princìpi costituzionali sull'autonomia, sulla libertà di organizzarsi e darsi statuti propri, sulla libertà religiosa, collettiva e individuale, sui diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali, quali ad esempio proprio le confessioni religiose, ove l'individuo svolge la sua personalità. Da tali princìpi discende quello della non ingerenza dello Stato nella vita interna della confessione (nomine dei ministri di culto; organizzazione comunitaria; atti in materia spirituale e disciplinare).

Con i successivi articoli 3, 4, 5, 6 e 7 – che ricalcano sostanzialmente le linee della legge 11 agosto 1984, n. 449 che approva l'intesa del 21 febbraio 1984 tra lo Stato italiano e la Tavola valdese – si regolano puntualmente i problemi relativi all'assistenza spirituale che deve essere assicurata ai militari, agli infermi e ricoverati e ai detenuti. Nei diversi casi sono stati opportunamente risolti delicati problemi di compatibilità delle previsioni normative con esigenze di sicurezza e di buon funzionamento dei servizi, mentre è da rilevare la espressa previsione dello svolgimento ad esclusivo carico finanziario della confessione interessata dall'assistenza spirituale. Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni e della salvaguardia delle evidenti ragioni di cautela e di sicurezza in relazione ai luoghi dove deve svolgersi l'assistenza spirituale è espressamente previsto che gli organi competenti della confessione religiosa rilascino apposita certificazione della qualifica dei soggetti incaricati di prestare tale assistenza (articolo 5) e che, per quanto riguarda in particolare gli istituti penitenziari in ragione delle specifiche necessità di sicurezza, siano trasmessi alle autorità competenti dello Stato gli elenchi dei ministri di culto, iscritti nei ruoli della confessione, responsabili dell'assistenza spirituale in questi istituti (articolo 6).

L'articolo 8 disciplina la materia relativa all'istruzione religiosa. In attuazione della garanzia costituzionale della libertà di coscienza viene garantito agli alunni delle scuole pubbliche (con l'esclusione di quelle universitarie nelle quali non può darsi istruzione di tal genere) il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi – ovviamente facoltativi e di qualsiasi natura o indirizzo confessionale – eventualmente impartiti, lasciando allo Stato di determinare con proprie leggi a chi competa (alunni stessi o esercenti la potestà su di essi) l'esercizio di tale diritto. Trattasi di un principio generale di vasta portata. Allo scopo di dare reale efficacia a tale diritto si prevede che gli orari relativi a tali insegnamenti non possono avere effetti comunque discriminanti per gli alunni e che non vengano svolte – a tutela della libertà di coscienza e della uguaglianza senza distinzioni di religione – forme di insegnamento religioso diffuso nel corso dell'insegnamento di altre discipline e non siano richieste agli alunni pratiche religiose o atti di culto. Inoltre, al fine di garantire il carattere pluralistico della scuola, l'articolo 9 regola l'utilizzazione della scuola pubblica come centro di promozione culturale prevedendo il diritto degli incaricati dalla confessione religiosa di rispondere, nell'ambito delle attività culturali regolate dall'ordinamento scolastico, a richieste degli alunni, delle famiglie o degli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue applicazioni.

Con l'articolo 10 si provvede a riconoscere i diplomi di teologia e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, dall'Istituto avventista di cultura biblica in analogia a quanto già previsto, in tal senso, dall'intesa con la Tavola valdese approvata con la legge n. 449 del 1984, con l'onere della comunicazione al Ministero della pubblica istruzione dei relativi regolamenti e delle loro eventuali modificazioni e con la parificazione, ai fini dei rinvii del servizio militare, degli studenti di detto istituto con quelli delle scuole universitarie di pari durata, restando la gestione, il regolamento e le nomine degli insegnanti di spettanza e a carico degli organi competenti della confessione religiosa.

Con l'articolo 11 si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico per gli edifici aperti al culto pubblico a quelli della confessione religiosa stipulatrice dell'intesa.

Anche l'articolo 12 si limita ad estendere ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle A.D.I. aventi la cittadinanza italiana, il procedimento già previsto nell'ordinamento giuridico per il riconoscimento degli effetti civili a tali matrimoni, riservandosi all'ufficiale dello stato civile la spiegazione dei diritti e doveri dei coniugi e la lettura dei relativi articoli del codice civile.

Gli articoli dal 13 al 19 regolano gli enti ecclesiastici, le loro finalità e attività, il loro riconoscimento, il trasferimento dei loro beni, la loro gestione ordinaria e i loro atti di straordinaria amministrazione, il loro pieno assoggettamento al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato, l'obbligo di iscrizione nel registro delle persone giuridiche, i mutamenti sostanziali nei loro fini, nella destinazione del loro patrimonio e nel loro modo di esistenza, la possibile revoca del loro riconoscimento e la relativa devoluzione dei beni.

È inoltre ribadito il principio della distinzione agli effetti delle leggi civili tra attività di religione o di culto e attività diverse da quelle di religione o di culto. Trattasi di disposizioni che riprendono puntualmente i profili di analoga regolamentazione già prevista dall'ordinamento giuridico in relazione ad analoghi rapporti concernenti gli enti e beni della Chiesa cattolica e delle chiese valdesi e metodiste.

In questo senso, è opportuno segnalare che anche su una materia oggettivamente complessa, come quella degli enti e del patrimonio delle Chiese, la legislazione ecclesiastica si fonda oggi su princìpi generali omogenei ed uguali per tutti. Sul fatto, ad esempio che un ente ecclesiastico è tale, per lo Stato, in quanto persegua finalità di religione e di culto, ma che queste sono interamente disciplinate da leggi civili; che tutti gli enti ecclesiastici devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.

Dall'articolo 20 viene confermato, nel rispetto delle libertà costituzionali di religione, il già esistente diritto di effettuare affissioni, distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alle missioni delle diverse chiese associate, senza autorizzazione o ingerenza statale e in esenzione tributaria.

Viene, inoltre, previsto che si tenga conto delle richieste delle emittenti gestite da tali chiese relative alla disponibilità di bacini di utenza, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze, atti a favorire la economicità della gestione e una adeguata pluralità di emittenti. Trattasi di principio nuovo per la legislazione ecclesiastica italiana, che attua concretamente la previsione costituzionale in materia.

Con gli articoli da 21 a 25 viene esteso alle Assemblee di Dio in Italia il sistema, già previsto dalla legge n. 222 del 1985 per la Chiesa cattolica, di autofinanziamento delle confessioni religiose agevolato dallo Stato sia con l'ammissione a deduzione dal reddito complessivo, ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro fino all'importo di lire due milioni effettuate a favore delle Assemblee di Dio, e destinate al sostentamento

dei ministri di culto e alle esigenze di culto, di cura delle anime, di evangelizzazione e di amministrazione ecclesiatica, sia prevedendo la possibilità per la confessione di concorrere, dall'anno 1990, alla ripartizione della quota, pari all'8 per mille delle entrate IRPEF, determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

Una estensione doverosa, richiesta dalla confessione stessa, che attua il principio costituzionale dell'uguale libertà di tutte le confessioni religiose.

L'articolo 26 prevede, analogamente a quanto già stabilito per altre confessioni religiose, la collaborazione tra Stato e confessione per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale delle chiese facenti parte della confessione stessa.

L'articolo 27 dispone che nella formulazione delle norme di attuazione della presente legge si tenga conto delle esigenze fatte presenti dalla confessione, avviando, se richieste, opportune consultazioni.

Con l'articolo 28 viene precisata la cessazione dell'efficacia di ogni altra norma contrastante con la legge, e con l'articolo 29 si dispone in ordine sia ad una verifica decennale dell'intesa raggiunta, sia ad eventuali modifiche dell'intesa stessa e della conseguente legge di approvazione dell'intesa di modificazione, nonché in ordine alle previe intese che si rendessero necessarie, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, in occasione di proposte legislative del Governo che coinvolgano materie regolate dalla presente legge di approvazione.

Il Governo, nel presentare il disegno di legge, sottolinea l'importanza che, al di là dei necessari adattamenti formali ai quali si è già provveduto, la deliberazione del Parlamento sia conforme a quanto stipulato nell'intesa del 29 dicembre 1984 e coerente, in tal modo, allo spirito dell'articolo 8 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia sono regolati dalle disposizioni degli articoli che seguono, sulla base dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986, allegata alla presente legge.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano pertanto di avere efficacia ed applicabilità nei confronti delle Assemblee di Dio in Italia, degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono, le disposizioni della legge 24 giugno 1929, n. 1159, e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289.

ART. 2.

1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia delle Assemblee di Dio in Italia (ADI) liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

ART. 3.

1. I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attività religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle località dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

2. Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese

potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa più vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

3. Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attività delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

4. In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

5. I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

ART. 4.

1. L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, è assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

2. L'accesso di tali ministri ai predetti istituti è a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso è altresì consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

3. Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

ART. 5.

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

ART. 6.

1. Negli istituti penitenziari è assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

2. A tal fine le ADI trasmettono all'autorità competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorità statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale è svolta nei suddetti istituti, a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali idonei messi a disposizione dal direttore dell'istituto penitenziario.

3. Il direttore dell'istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

ART. 7.

1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3, 4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

ART. 8.

1. La Repubblica italiana, nel garantire la libertà di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto è esercitato ai sensi delle leggi dello

Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potestà su di essi.

2. Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

ART. 9.

1. La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attività si inseriscono nell'ambito delle attività culturali previste dall'ordinamento scolastico.

2. Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

ART. 10.

1. Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto biblico italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

2. I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

3. Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

4. La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonché la nomina del personale

insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 11.

1. Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il presidente delle ADI.

2. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

ART. 12.

1. La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana, a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

2. Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma 1 comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal presidente delle ADI.

3. L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne dà attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

4. Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguirà secondo la previsione del comma 1 e nel comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

5. Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

6. La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione è fatta dal ministro di culto, davanti al quale è avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

7. L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto e ne dà notizia al ministro di culto.

8. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 13.

1. Le « Assemblee di Dio in Italia », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

2. Le attività di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del comma 1, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attività svolte da enti non ecclesiastici.

3. Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle regioni e di altri enti territoriali.

ART. 14.

1. Ferma restando la personalità giuridica delle « Assemblee di Dio in Italia », ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della presente legge, sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalità di culto, i quali svolgono anche altre attività ai sensi dell'articolo 15:

a) Istituto evangelico « Betania-Emmaus », con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

b) Istituto evangelico « Eben-Ezer », con sede in Corato;

c) Istituto evangelico « Betesda », con sede in Giarre, frazione Macchia.

2. Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

3. I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono esenti da ogni tributo ed onere.

ART. 15.

1. Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attività di religione o di culto quelle dirette alla predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro.

ART. 16.

1. La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli articoli 13 e 14 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

2. Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredità ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 17.

1. Gli enti di cui agli articoli 13 e 14 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ART. 18.

1. L'ente morale « Assemblee di Dio in Italia » e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

3. Decorsi i termini di cui al comma 1, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 19.

1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale « Assemblee di Dio in Italia » e udito il parere del Consiglio di Stato.

3. La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalità giuridica dell'ente stesso.

4. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 20.

1. Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonché le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione nè altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

2. Tenuto conto che l'ordinamento radio televisivo si informa ai principi di libertà di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terrà conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilità di bacini di utenza idonei a favorire l'economicità della gestione ed una adeguata pluralità di emittenti in conformità alla disciplina del settore.

3. È riconosciuta agli incaricati dalle ADI la libertà di distribuire gratuita-

mente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso, senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcuno tributo locale.

ART. 21.

1. Premesso che a norma dell'articolo 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'articolo 13 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

2. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 22.

1. Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

2. Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

ART. 23.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle di-

chiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

2. Le destinazioni di cui al comma 1 vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

3. A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alle ADI la somma di cui al comma 1, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

4. La quota di cui al comma 1 è quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 24.

1. Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorità governativa e dal Consiglio generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART. 25.

1. Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

2. Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri di culto a cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonché l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalità previste all'articolo 23.

ART. 26.

1. La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

ART. 27.

1. Le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione della presente legge, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 28.

1. Ogni norma contrastante con la presente legge cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI, nonché degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

ART. 29.

1. Le parti sottoporranno a un nuovo esame il contenuto della allegata intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunità di modifiche al testo della allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

3. In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato verranno promosse previamente, in conformità all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

PAGINA BIANCA

I N T E S A

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA

E

LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA"

Roma, 29.12.1986

PAGINA BIANCA

VERBALE DI FIRMA

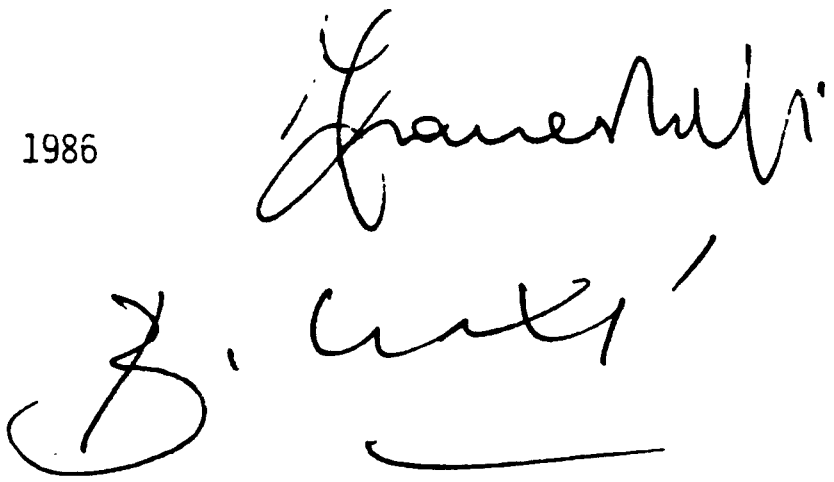
OGGI, 29 DICEMBRE 1986, IL PRESIDENTE DELLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, PASTORE FRANCESCO TOPPI, E IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ON.LE BETTINO CRAXI, HANNO PROCEDUTO IN ROMA ALLA STIPULAZIONE DELLA INTESA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, COMMA TERZO, DELLA COSTITUZIONE, AL FINE DI REGOLARE I RAPPORTI TRA LO STATO E LE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA, RESTANDO CONVENUTO CHE IL GOVERNO PRESENTERÀ IMMEDIATAMENTE AL PARLAMENTO IL CONSEGUENTE DISEGNO DI LEGGE.

I PREDETTI HANNO SOTTOSCRITTO L'INTESA, APPONENDOVI LE LORO FIRME.

IN FEDE DI CHE, I SOTTOSCRITTI HANNO REDATTO IL PRESENTE VERBALE.

FATTO IN DOPPIO ORIGINALE.

ROMA, 29 DICEMBRE 1986



INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE "ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA", IN ATTUAZIONE DELL'ART. 8, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE.

La Repubblica italiana e le "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), riconosciute in ente morale di culto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959 n. 1349, richiamandosi ai principi di liberta' religiosa sanciti dalla Costituzione e ai diritti di liberta' di coscienza e di religione garantiti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata con legge 4 agosto 1955 n. 848 e successive integrazioni e ratifiche, e dai Patti internazionali relativi ai diritti economici, sociali e culturali e ai diritti civili e politici del 1966 ratificati con legge 25 ottobre 1977 n. 881;

considerato che in forza dell'articolo 8, commi secondo e terzo della Costituzione, le confessioni religiose hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano e che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di una intesa con le relative rappresentanze;

ritenuto che la legislazione sui culti ammessi del

1929-30 non sia idonea a regolare i reciproci rapporti;

riconosciuta l'opportunita' di addivenire alla predetta intesa;

convengono che la legge di approvazione, ai sensi dell'art. 8 della Costituzione, della presente intesa sostituisce ad ogni effetto, nei confronti delle chiese cristiane evangeliche associate alle ADI, la citata legislazione sui culti ammessi.

Nell'addivenire alla presente intesa la Repubblica italiana prende atto che:

le ADI, convinte che la fede non necessita di tutela penale diretta, riaffermano il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di liberta' riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso;

le ADI, nella convinzione che l'educazione e la formazione religiosa dei fanciulli e della gioventu' sono di specifica competenza delle famiglie e delle chiese, non richiedono di svolgere nelle scuole gestite dallo Stato o da altri enti pubblici, per quanti fanno parte delle chiese ad esse associate, l'insegnamento di catechesi o di dottrine religiose o pratiche di culto.

ART. 1

Con la entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa le disposizioni della legge 24 giugno

1929, n. 1159 e del regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, cessano di avere efficacia ed applicabilita' nei riguardi delle chiese cristiane evangeliche associate alle "Assemblee di Dio in Italia" (ADI), degli istituti ed opere che ne fanno parte e degli organi e persone che le costituiscono.

ART. 2

La Repubblica italiana da' atto dell'autonomia delle ADI liberamente organizzate secondo i propri ordinamenti e disciplinate dai propri statuti.

La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti inviolabili dell'uomo garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'organizzazione comunitaria e gli atti in materia disciplinare e spirituale, nell'ambito delle ADI, si svolgono senza ingerenza statale.

ART. 3

I militari appartenenti alle chiese associate alle ADI hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, alle attivita' religiose ed ecclesiastiche evangeliche che si svolgono nelle localita' dove essi si trovano per ragioni del loro servizio militare.

Qualora non esistano chiese associate alle ADI nel luogo ove prestino il servizio, i militari membri di tali chiese potranno comunque ottenere, nel rispetto di esigenze particolari di servizio, il permesso di frequentare la chiesa

piu' vicina nell'ambito provinciale, previa dichiarazione degli organi ecclesiastici competenti.

Ove in ambito provinciale non sia in atto alcuna attivita' delle chiese associate alle ADI e ve ne sia richiesta, i ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI e competenti per territorio possono svolgere riunioni di culto per i militari interessati. Il comando militare competente, fatte salve le imprescindibili esigenze di servizio, mette a disposizione i locali necessari e consente l'affissione di appositi avvisi.

In caso di decesso in servizio di militari facenti parte delle chiese associate alle ADI il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate da un ministro delle ADI.

I ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI che prestano servizio militare sono posti in condizione di poter svolgere, unitamente agli obblighi di servizio, anche il loro ministerio di assistenza spirituale nei confronti dei militari che lo richiedono.

ART. 4

L'assistenza spirituale dei ricoverati facenti parte delle chiese associate alle ADI o di altri ricoverati che ne facciano richiesta, negli istituti ospedalieri, nelle case di cura o di riposo e nei pensionati, e' assicurata da ministri iscritti nel ruolo generale delle ADI.

L'accesso di tali ministri ai predetti istituti e' a tal fine libero e senza limitazione di orario. L'accesso e' altresi' consentito ai diaconi muniti delle necessarie autorizzazioni da parte degli organi delle ADI competenti.

Le direzioni di tali istituti sono tenute a comunicare ai suddetti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati.

ART. 5

Ai fini dell'applicazione degli articoli 3 e 4 le ADI rilasciano apposita certificazione della qualifica di ministro di culto o di diacono.

ART. 6

Negli istituti penitenziari e' assicurata l'assistenza spirituale da ministri di culto designati dalle ADI.

A tal fine le ADI trasmettono all'autorita' competente l'elenco dei ministri di culto, iscritti nei ruoli tenuti dalle ADI e competenti per territorio, responsabili della assistenza spirituale negli istituti penitenziari ricadenti nella circoscrizione delle predette autorita' statali competenti. Tali ministri responsabili sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolare autorizzazione. L'assistenza spirituale e' svolta nei suddetti istituti a richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto, in locali

idonei messi a disposizione dal Direttore dell'Istituto penitenziario.

Il Direttore dell'Istituto informa di ogni richiesta proveniente dai detenuti il ministro di culto responsabile, competente per territorio.

ART. 7

Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale di cui agli articoli 3,4 e 6 sono a carico esclusivo degli organi competenti delle ADI.

ART. 8

La Repubblica italiana, nel garantire la liberta' di coscienza di tutti, riconosce agli alunni delle scuole pubbliche non universitarie il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi. Tale diritto e' esercitato ai sensi delle leggi dello Stato dagli alunni o da coloro cui compete la potesta' su di essi.

Per dare reale efficacia all'attuazione di tale diritto, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. In ogni caso, non potranno essere richiesti agli alunni pratiche religiose o atti di culto.

ART. 9

La Repubblica italiana, nel garantire il carattere pluralistico della scuola, assicura agli incaricati dalle chiese associate alle ADI, designati dal Consiglio Generale, il diritto di rispondere ad eventuali richieste provenienti dagli alunni, dalle loro famiglie o dagli organi scolastici, in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tali attivita' si inseriscono nell'ambito delle attivita' culturali previste dall'ordinamento scolastico.

Gli oneri finanziari sono comunque a carico degli organi delle ADI competenti.

ART. 10

Gli edifici aperti al culto pubblico delle chiese associate alle ADI non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con il Presidente delle ADI.

La forza pubblica, salvo casi di urgente necessita', non puo' entrare negli edifici aperti al culto pubblico per l'esercizio delle proprie funzioni, senza previo avviso ai ministri delle singole chiese.

ART. 11

La Repubblica italiana riconosce gli effetti civili ai matrimoni celebrati di fronte ai ministri di culto delle ADI aventi la cittadinanza italiana a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale.

Coloro i quali intendono celebrare il matrimonio ai sensi del comma precedente comunicano tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni, indicando allo stesso il nominativo del ministro di culto certificato per tali funzioni dal Presidente delle ADI.

L'ufficiale dello stato civile, il quale abbia proceduto alle pubblicazioni richieste dai nubendi, accerta che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge e ne da' attestazione in un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale.

Il nulla osta, oltre a indicare che la celebrazione nuziale seguira' secondo la previsione del primo comma e nel Comune indicato dai nubendi, deve attestare che ad essi sono stati spiegati, dal predetto ufficiale, i diritti e i doveri dei coniugi, dando ad essi lettura degli articoli del codice civile al riguardo.

Il ministro di culto davanti al quale ha luogo la celebrazione nuziale allega il nulla osta rilasciato dall'ufficiale dello stato civile all'atto di matrimonio, che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione.

La trasmissione di un originale dell'atto di matrimonio per la trascrizione e' fatta dal ministro di culto, davanti

al quale e' avvenuta la celebrazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune del luogo non oltre i cinque giorni dalla celebrazione.

L'ufficiale dello stato civile, constatata la regolarita' dell'atto e l'autenticita' del nulla osta allegato, effettua la trascrizione entro le 24 ore dal ricevimento dell'atto e ne da' notizia al ministro di culto.

Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione anche se l'ufficiale dello stato civile, che ha ricevuto l'atto, abbia omesso di effettuare la trascrizione nel termine prescritto.

ART. 12

Le "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959 n. 1349, perseguono fini di culto, di istruzione e beneficenza sia direttamente, sia attraverso chiese, istituti, opere previsti dallo Statuto delle ADI e gestiti dalle medesime.

Le attivita' di istruzione e beneficenza, svolte dalle ADI ai sensi del precedente comma, sono soggette, nel rispetto dell'autonomia e dei fini delle stesse, alle leggi civili concernenti le stesse attivita' svolte da enti non ecclesiastici.

Le chiese, istituti ed opere gestiti dalle ADI agiscono sotto il controllo delle medesime e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e di altri enti territoriali.

ART.13

Ferma restando la personalita' giuridica delle "Assemblee di Dio in Italia", ente morale riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1959, n. 1349, con l'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa sono civilmente riconosciuti i seguenti enti ecclesiastici aventi finalita' di culto, i quali svolgono anche altre attivita' ai sensi dell'art. 14:

1) Istituto evangelico "Betania-Emmaus", con sede in Guidonia-Montecelio, frazione Torlupara;

2) Istituto evangelico "Eben-Ezer", con sede in Corato;

3) Istituto evangelico "Betesda", con sede in Giarre, frazione Macchia.

Gli statuti di tali enti sono depositati presso il Ministero dell'interno.

I trasferimenti di beni immobili scorporati dal patrimonio delle ADI ed assegnati agli enti di cui al presente articolo e gli altri atti e adempimenti relativi, necessari a norma di legge, effettuati entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa, sono esenti da ogni tributo ed onere.

ART. 14

Le ADI prendono atto che agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

a) attivita' di religione o di culto quelle dirette alla

predicazione dell'Evangelo, all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione dei ministri di culto, a scopi missionari, alla educazione cristiana;

b) attivita' diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attivita' commerciali o a scopo di lucro.

ART. 15

La gestione ordinaria e gli atti di straordinaria amministrazione degli enti di cui agli art. 12 e 13 si svolgono sotto il controllo dei competenti organi delle ADI e senza ingerenza da parte dello Stato.

Per gli acquisti di beni immobili, l'accettazione di donazioni ed eredita' ed il conseguimento di legati da parte di tali enti si applicano le disposizioni delle leggi civili relative alle persone giuridiche.

ART. 16

Gli enti di cui agli articoli 12 e 13 sono soggetti al regime tributario previsto dalle leggi dello Stato.

ART. 17

L'ente morale "Assemblee di Dio in Italia" e gli altri enti delle ADI civilmente riconosciuti devono iscriversi agli

effetti civili nel registro delle persone giuridiche entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione della presente intesa.

Nel registro delle persone giuridiche, con le indicazioni prescritte dagli articoli 33 e 34 del codice civile, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.

Decorsi i termini di cui al primo comma, gli enti ecclesiastici interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche.

ART. 18

Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza di un ente delle ADI civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento puo' essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il rappresentante dell'ente morale "Assemblee di Dio in Italia", e udito il parere del Consiglio di Stato.

La notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte del competente organo delle ADI determina la cessazione con provvedimento statale della personalita' giuridica dell'ente stesso.

La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo quanto prevede il provvedimento delle ADI, salvi comunque la volonta' dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti delle persone giuridiche.

ART. 19

Sono riconosciuti i diplomi di formazione teologica e cultura biblica rilasciati dall'Istituto Biblico Italiano, secondo il vigente regolamento, al termine di corsi triennali, a studenti in possesso del titolo di studio di scuola secondaria superiore.

I regolamenti vigenti e le eventuali modificazioni sono comunicati al Ministero della pubblica istruzione.

Gli studenti del predetto Istituto possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli studenti delle scuole universitarie di pari durata.

La gestione ed il regolamento dell'Istituto nonche' la nomina del personale insegnante spettano agli organi competenti delle ADI ed a loro carico rimangono i relativi oneri finanziari.

ART. 20

Le affissioni e la distribuzione di pubblicazioni e stampati relativi alla vita religiosa e alla missione delle

chiese associate alle ADI, effettuate all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle pertinenti opere religiose, nonche' le collette raccolte nei predetti luoghi continuano ad essere effettuate senza autorizzazione ne' altra ingerenza da parte degli organi dello Stato e ad essere esenti da qualunque tributo.

Tenuto conto che l'ordinamento radio televisivo si informa ai principi di liberta' di manifestazione del pensiero e di pluralismo dettati dalla Costituzione, nel quadro della pianificazione delle radiofrequenze si terra' conto delle richieste presentate dalle emittenti gestite dalle chiese associate alle ADI, operanti in ambito locale, relative alla disponibilita' di bacini di utenza idonei a favorire l'economicita' della gestione ed una adeguata pluralita' di emittenti in conformita' alla disciplina del settore.

E' riconosciuta agli incaricati dalle ADI la liberta' di distribuire gratuitamente in luoghi pubblici Bibbie ed altre pubblicazioni di carattere religioso senza specifica autorizzazione o il pagamento di alcun tributo locale.

ART. 21

Premesso che a norma dell'art. 26 dello Statuto delle ADI le chiese associate per il raggiungimento degli scopi dell'Ente stesso si sostengono con offerte volontarie dei fedeli, a decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le

erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di Lire due milioni, a favore dell'ente morale ADI di cui all'art.12 per il sostentamento dei ministri di culto delle ADI e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica.

Le relative modalita' sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

ART. 22

Gli assegni corrisposti dalle ADI per il sostentamento totale o parziale dei propri ministri di culto sono equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

Le ADI provvedono ad operare su tali assegni le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia.

ART. 23

A decorrere dall'anno finanziario 1990 le ADI concorrono alla ripartizione della quota, pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, destinando le somme devolute a tale titolo dallo Stato ad interventi sociali ed umanitari anche a favore di Paesi del terzo mondo.

Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti

in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le ADI dichiarano di rinunciare alla quota relativa a tali scelte in favore della gestione statale, rimanendo tale importo di esclusiva pertinenza dello Stato.

A decorrere dall'anno finanziario 1993 lo Stato corrisponde annualmente entro il mese di giugno alle ADI la somma di cui al primo comma, calcolata sull'importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alle ADI.

La quota di cui al primo comma e' quella determinata nell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

ART. 24

Al termine di ogni triennio successivo al 1989, un'apposita commissione paritetica, nominata dall'autorita' governativa e dal Consiglio Generale delle Chiese, organo rappresentativo delle ADI, procede alla revisione dell'importo deducibile di cui all'articolo 21 e alla valutazione del gettito della quota IRPEF di cui all'articolo 23 al fine di predisporre eventuali modifiche.

ART.25

Il Presidente delle ADI trasmette annualmente al Ministero dell'interno un rendiconto relativo alla effettiva

utilizzazione delle somme di cui agli articoli 21 e 23 e ne diffonde adeguata informazione.

Tale rendiconto deve comunque precisare:

a) il numero dei ministri del culto a cui e' stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali e' stata assicurata una integrazione;

b) l'ammontare complessivo delle somme di cui all'articolo 21 destinate al sostentamento dei ministri di culto, nonche' l'ammontare delle ritenute fiscali operate su tali somme;

c) gli interventi operati per le altre finalita' previste all'articolo 23.

ART. 26

La Repubblica italiana e le ADI si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio storico e culturale delle ADI.

ART. 27

Le Autorita' competenti, nell'emanare le norme di attuazione della legge di approvazione della presente intesa, terranno conto delle esigenze fatte loro presenti dalle ADI e avvieranno, se richieste, opportune consultazioni.

ART. 28

Ogni norma contrastante con la presente intesa cessa di avere efficacia nei confronti delle chiese, istituti ed opere delle ADI nonche' degli organi e delle persone che le costituiscono, dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

ART. 29

Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente intesa al termine del decimo anno dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, dell'intesa stessa.

Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la opportunita' di modifiche al testo della presente intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche si procedera' con la stipulazione di una nuova Intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

In occasione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgono rapporti delle chiese associate alle ADI con lo Stato, verranno promosse previamente, in conformita' all'articolo 8 della Costituzione, le intese del caso.

ART. 30

Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge di approvazione della presente Intesa, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.

Il Presidente del Consiglio

On. Bettino Craxi

Il Presidente delle ADI

Pastore Francesco Toppi

